

DELIBERAZIONE 11 OTTOBRE 2022
485/2022/S/GAS

PROROGA DEL TERMINE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON DETERMINAZIONE DSAI/4/2022/GAS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1222^a riunione del 11 ottobre 2022

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, di approvazione delle "Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter gas*";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25); le norme tecniche dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione 19 gennaio 2012, 9571-1 (di seguito: norma UNI 9571-1);

- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2021, 377/2021/E/gas (di seguito: deliberazione 377/2021/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità, 22 marzo 2022, DSAI/4/2022/gas, recante “Avvio di procedimento sanzionatorio in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale” (di seguito: determinazione DSAI/4/2022/gas);
- le norme tecniche dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione 16 giugno 2016, 10702-1, poi sostituita dall’edizione del 16 maggio 2021, (di seguito: norma UNI 10702-1);
- le Linee guida dell’Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 22 giugno 2015 in materia di “Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas e s.m.i. (di seguito: linee guida APCE).

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al servizio di distribuzione di gas naturale, relativo all’impianto denominato “CREAZZO** GAS NATURALE”, gestito dalla Coop. Pomilia Gas S.c.r.l. (di seguito: Pomilia Gas o società) fino al 9 dicembre 2020 (successivamente gestito da Servizi a Rete S.r.l. a socio unico, di seguito S.A.R., fino al 31 dicembre 2021), l’Autorità – all’esito della segnalazione inviata dal Comune di Creazzo con nota del 28 settembre 2021(acquisita con prot. Autorità 35746) – ha avviato, con determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità (DSAI/4/2022/gas), un procedimento sanzionatorio nei confronti di Pomilia Gas per l’accertamento di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e per l’adozione del relativo provvedimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. In particolare:
 - i. in violazione dell’articolo 12, comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas (RQDG 14/19), la società non avrebbe protetto catodicamente in modo efficace la propria rete in acciaio; inoltre, in violazione del punto 13.6 delle Linee guida dell’Associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche del 22 giugno 2015, revisionata in data 18 dicembre 2015 (di seguito: Linee guida APCE), la società non avrebbe ottemperato all’obbligo di prevedere un numero di posti di misura tali da rispettare il rapporto di spaziatura media di un Posto di Misura ogni 1500 mt. in quanto, a fronte di almeno 45 posti di misura previsti (su un totale comunicato di circa 68.000 mt. di rete in acciaio AP/MP e BP), il Comune di Creazzo e S.A.R. ne avrebbero riscontrati soltanto 14 (compreso l’alimentatore IPC) (punti A e C della segnalazione del Comune di Creazzo e “Relazione tecnica S.A.R.” allegata alla verifica ispettiva);
 - ii. in violazione della norma dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione UNI 9571- 1 (di seguito: norma UNI 9571-1), Pomilia Gas non avrebbe provveduto a sottoporre negli anni l’impianto Re.Mi. a regolare manutenzione; in

- particolare, il Comune di Creazzo e S.A.R. avrebbe rilevato che la guarnizione armata del monitor della linea di regolazione numero 1 riporterebbe la data del “dic 1996”, mentre quella della linea di regolazione numero 2 la data del “giu. 1995” nonostante la citata norma UNI 9571-1 stabilisca, al punto 8.1.1, la sostituzione delle apparecchiature di sicurezza e dei relativi accessori ogni 6 anni; inoltre, la valvola di sicurezza a valle dei regolatori di pressione è stata sostituita da S.A.R. in quanto la valvola preesistente non è risultata manutenzionabile e tarabile a causa dell’usura (punto C della segnalazione del Comune di Creazzo e Relazione tecnica S.A.R.” allegata alla verifica ispettiva);
- iii. in violazione della norma UNI 10702-1, la società, sulla base di quanto rilevato dal Comune di Creazzo e da S.A.R., non avrebbe sottoposto a regolare manutenzione 8 (otto) Gruppi di Riduzione Finale (codici 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508 e 4509) con sostituzione dei principali componenti soggetti ad usura, in base alle tempistiche previste dal punto 8 delle citata norma UNI 10702-1 (punto C della segnalazione del Comune di Creazzo e Relazione tecnica S.A.R. allegata alla verifica ispettiva);
 - iv. in violazione dell’articolo 10, comma 1, della deliberazione 631/2013/R/gas, la società non avrebbe installato e messo in servizio gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali previsti dalla normativa vigente; in particolare, il Comune di Creazzo e S.A.R. hanno rilevato che la maggior parte delle utenze con misuratore maggiore alla classe G25 era fornita di misuratore da sostituire a causa del bollo metrico scaduto o privo del convertitore di misura e che alcune utenze con misuratore di classe superiore al G6 erano fornite di misuratore sprovvisto del convertitore di misura (punto C della segnalazione del Comune di Creazzo e Relazione tecnica S.A.R. allegata alla verifica ispettiva);
 - v. in violazione dell’articolo 28, della RQDG 14/19, Pomilia Gas avrebbe comunicato all’Autorità dati relativi all’anno 2019 discordanti rispetto ai dati comunicati, per il tramite di S.A.R., con riferimento all’anno 2020; in particolare, le discordanze sarebbero riferite ai metri di rete AP, MP e BP in esercizio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, ai metri di rete AP, MP e BP in acciaio protette catodicamente e non sottoposta a telesorveglianza del grado di protezione catodica, ai metri di reti protette catodicamente in modo efficace, al numero di dispersioni di gas nonché al numero di punti di misura (“Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anni 2019 e 2020);
- con nota del 23 marzo 2022 (acquisita con prot. Autorità 12631), la società ha formulato un’istanza di accesso agli atti del procedimento, riscontrata dal Responsabile del procedimento, ad esito della comunicazione ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 184/2006 e dell’articolo 17 dell’Allegato A alla deliberazione 412/2021/A, con note del 22 aprile 2022 (prot. Autorità 18176, 18180, 18181 e 18182) e del 26 aprile 2022 (prot. Autorità 18418);
 - con nota 12 luglio 2022 (prot. Autorità 30431), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie;
 - nel corso del procedimento la società ha presentato memoria di replica alle risultanze istruttorie (nota 5 agosto 2022, acquisita con prot. Autorità 34416).

RITENUTO:

- necessario svolgere ulteriori approfondimenti su alcuni degli elementi risultanti dalla copiosa documentazione allegata alla memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie del 5 agosto 2022 (prot. 34416) e, in particolare, dalla documentazione tecnica ivi testualmente richiamata e dal contratto di servizio, ciò al fine di consentire, anche a garanzia della Società, una compiuta valutazione delle argomentazioni svolte dalla stessa in fase decisoria e di acquisire elementi utili per la quantificazione delle sanzioni eventualmente irrogabili

DELIBERA

1. di prorogare di 60 giorni il termine per l'adozione del provvedimento, in scadenza il 28 ottobre 2022, salvi gli ulteriori effetti di eventuali richieste di informazioni ex artt. 22, comma 1, e 4 *bis*, comma 3, del Regolamento Sanzioni;
2. di notificare il presente provvedimento a Coop. Pomilia Gas S.c.r.l (P.I.V.A. 01414851210), mediante pec all'indirizzo distribuzione@pec.pomiliagas.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

11 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini